

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |

Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato in via provvisoria quale supplente del componente effettivo designato dal C.N.C.U. (Estensore)

nella seduta dell'8 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

In data 25 luglio 2008 il ricorrente conveniva con l'intermediario di trasformare il proprio conto corrente in un rapporto sul quale veniva riconosciuto un tasso di interesse creditore pari allo 0,25% che poi, in data 2 ottobre 2008, veniva aumentato al 3,5%.

L'intermediario, a seguito delle modifiche intervenute nei tassi di riferimento dell'euro ad opera della BCE, diminuiva unilateralmente il tasso di interesse creditore riconosciuto al cliente all'1,25% (con decorrenza dall'8 aprile 2009).

Il ricorrente, con reclamo del 21 aprile 2009, contestava all'intermediario la variazione unilaterale del tasso di interesse e, rilevando come "*modifiche contrattuali così importanti non possano essere comunicate con un semplice file elettronico*", dichiarava di non accettare le modifiche apportate dall'intermediario, pur non recedendo dal rapporto in essere.

Al reclamo seguivano trattative tra le parti che, tuttavia, non portavano ad alcun risultato.

Successivamente l'intermediario, dalla data del 10 luglio 2009, riduceva ulteriormente il tasso allo 0,25%.

Con reclamo del 27 ottobre 2009 il ricorrente contestava la legittimità di tale seconda riduzione del tasso di interesse creditore sostenendo di non essere stato preventivamente informato di tale modifica unilaterale e di averne appreso il contenuto in occasione di un colloquio con il direttore della filiale dell'intermediario.

L'intermediario riscontrava il reclamo con lettera del 30 novembre 2009 comunicando che "*la banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche applicate ai contratti in essere, nel rispetto dei criteri e modalità*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stabilite dall'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 385/1993. Resta fermo il diritto del cliente di recedere dal rapporto nei termini previsti dall'articolo 118 del già citato Testo Unico Bancario, senza spese, e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate".

Il ricorrente, con lettera del 18 dicembre 2009, contestava la mancata comunicazione delle proposte relative alla modifica delle condizioni contrattuali ed, evidenziando come il tasso di interesse creditore riportato sul documento di sintesi del 2 gennaio 2009 fosse ancora quello del 3,5%, comunicava di non accettare la proposta di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali.

Chiedeva, dunque, il riconoscimento del precedente tasso di interesse creditore, pari al 3,5%, fino alla data di ricevimento della risposta dell'intermediario.

L'intermediario riscontrava in data 30 dicembre 2009 tale ultima comunicazione e, confermando il contenuto della precedente risposta del 30 novembre 2009, sosteneva che la variazione delle condizioni applicate al conto corrente fosse stata resa nota mediante le usuali comunicazioni.

In data 5 marzo 2010, il ricorrente presentava ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo *"il mantenimento delle condizioni [...] vigenti al 21 aprile 2009 (data del primo reclamo) sino al ricevimento della risposta formale della banca, ricevuta il 16 dicembre 2009"*.

Con le controdeduzioni presentate in data 23 aprile 2010 l'intermediario osservava che *"le variazioni contestate dal cliente sono state regolarmente e per tempo comunicate al ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 del Testo Unico Bancario mediante l'invio all'indirizzo eletto in contratto – e d'altronde ribadito anche in sede di ricorso a codesto Organismo – di specifiche "proposte di modifica unilaterale del contratto di conto corrente espone nei documenti di sintesi in data 5 marzo 2009 e 30 maggio 2009, e che correttamente esponevano la successiva decorrenza delle modifiche stesse onde consentire al ricorrente, ai sensi della vigente normativa di trasparenza e se dallo stesso ritenuto, di esercitare la facoltà di recedere entro 60 giorni dal contratto senza spese di chiusura ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle precedenti condizioni. Facoltà che il ricorrente non ha mai – e nemmeno in questa sede – ritenuto di esercitare né di invocare, pur avendo indirizzato alla Banca già in data 21 aprile 2009 un primo reclamo [...] con il quale si limitava peraltro a dichiarare la sua mancata accettazione delle modifiche, che con ciò espressamente riconosceva essergli state rese note entro termini che gliene avrebbero consentito il tempestivo esercizio; la comunicazione risultava quindi intesa a richiedere il ripristino delle precedenti condizioni, fattispecie non prevista dalla norma già citata ed espressamente richiamata nella comunicazione del 5 marzo 2009"*.

L'intermediario, dunque, sostenendo di aver comunicato le variazioni nel rispetto della predetta normativa, chiedeva al Collegio di voler respingere le istanze del ricorrente.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio riguarda il legittimo esercizio dello *ius variandi* da parte dell'intermediario. Come è noto, l'articolo 118 del Testo Unico Bancario riconosce all'intermediario la facoltà di modificare unilateralmente tassi, prezzi ed altre condizioni per mezzo di clausole sottoposte a specifica approvazione da parte del cliente.

Lo *ius variandi* riconosciuto agli intermediari costituisce, dunque, un vero e proprio diritto potestativo che attribuisce agli stessi il potere di modificare la sfera giuridica dell'altra parte.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Una volta che lo *ius variandi* sia stato legittimamente esercitato dall'intermediario, la legge riconosce al cliente la facoltà alternativa di accettare le nuove condizioni o di recedere dal contratto.

Tale meccanismo presuppone, tuttavia, che la proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono dal concreto recapito all'indirizzo del destinatario, ai sensi dell'articolo 1335 cod. civ.

Nel caso in esame l'intermediario non ha fornito la prova dell'intervenuta ricezione da parte del ricorrente delle lettere modificative delle condizioni contrattuali (rispettivamente dell'8 aprile 2009 e del 10 luglio 2009).

Il Collegio ritiene, però, che nel caso della prima comunicazione (8 aprile 2009) tale prova sia stata raggiunta in quanto è lo stesso ricorrente a riconoscere, nel proprio reclamo del 21 aprile 2009, di aver ricevuto il file elettronico contenente la comunicazione della modifica contrattuale.

Nel caso della comunicazione del 10 luglio 2009 invece, in mancanza di un riconoscimento da parte del ricorrente l'intermediario non è stato in grado di dimostrare la ricezione del documento modificativo.

Ritiene dunque il Collegio che le modifiche contenute nella lettera del 10 luglio 2009 non siano state né conosciute né espressamente approvate dal ricorrente e che pertanto, alla luce dell'articolo 11/8 del TUB, le stesse siano inefficaci nei confronti del ricorrente.

Il Collegio ritiene, dunque, il ricorso parzialmente fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell'intermediario ad applicare al conto corrente in questione, per il periodo compreso tra il 10 luglio 2009 ed il 16 dicembre 2009, le condizioni economiche precedentemente in vigore.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi al conto corrente del ricorrente le condizioni antecedenti all'esercizio dello *ius variandi* fino alle date indicate in motivazioni.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO